



COMUNE DI VIDDALBA

(Città Metropolitana di Sassari)

Ufficio Servizi Socio-Culturali

Tel. 0795808010 - 0795808031

E-mail sociale@comune.viddalba.ss.it - Pec: comune.viddalba@legalmail.it

BANDO

Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

Annualità 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che la Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 165 del 19.01.2023, rettificata con Determinazione n. 344 del 01.02.2023, ha approvato il Bando Regionale Permanente per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi direttamente destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

In conformità alle disposizioni dell'art. 9, L. n. 13/89, i privati interessati all'abbattimento di barriere architettoniche possono presentare al Comune di Viddalba le richieste finalizzate all'ottenimento del contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'annualità 2026 **entro il 02.03.2026**.

Le istanze pervenute oltre tale data verranno prese in considerazione per l'annualità successiva.

Articolo 1 – Soggetti che possono presentare la domanda al Comune

- Possono presentare domanda persone con disabilità, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza delle persone con disabilità. La persona con disabilità, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. Nel caso in cui più persone con disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio;
- Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (**Beneficiario**) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con la persone con disabilità che presenta la domanda (**Richiedente**), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge la persona con disabilità; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di disabilità.

Articolo 2 - Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data **dell'11 agosto 1989** (“**Edifici Ante 1989**”) e, limitatamente agli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato **dopo la medesima data** (“**Edifici Post 1989**”). Fanno parte degli “Edifici Ante 1989” ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili.

Articolo 3 - Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

La richiesta di contributo **dove essere presentata in bollo** dalla persona con disabilità (richiedente) al Comune in cui è sito l’immobile, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Alla domanda devono essere allegati:

- a) **Il certificato medico**, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti la disabilità del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che la condizione di disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente.
 - a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabilità riconosciuto come invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).
- b) **La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio**, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune, la quale deve specificare:
 1. l’ubicazione dell’immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell’interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell’immobile;
 2. gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni;
 3. che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
 4. se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989;
 5. l’indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno in cui scade il termine per la presentazione dell’istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all’art. 5 del bando regionale). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all’ISEE corrente; si specifica che la mancata indicazione del valore ISEE esclude la possibilità di ricevere il suddetto contributo integrativo;
 6. il numero di persone con disabilità al 100% presenti nel nucleo familiare, con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell’intervento e il numero di persone con disabilità con difficoltà alla deambulazione in condizione di disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell’intervento;
- c) **Eventuale documentazione tecnica**, che si ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell’ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Le domande, corredate dalla seguente documentazione, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Viddalba o trasmesse al seguente indirizzo protocollo@comune.viddalba.ss.it **entro e non oltre il 2 marzo 2026.**

Articolo 4 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento delle persone con disabilità per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento alla persone con disabilità (appartamento condotto in locazione ove la persona con disabilità risiede).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza della persona con disabilità.

Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989 che si allega al presente bando per opportuna visione. (*Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.*)

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a) Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b) Rampe di accesso.
- c) Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- d) Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e) Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f) Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli
- g) Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h) Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso all'alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a) Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.).
- b) Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c) Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d) Motorizzazione delle tapparelle.
- e) Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f) Spostamento del terminale degli impianti.
- g) Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- h) Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i) Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j) Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k) Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. **La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.**

Articolo 5 - Decesso del richiedente

Il richiedente (persona con disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori. In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Articolo 6 – Istruttoria delle domande

A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare:

1. la fondatezza della richiesta (esistenza dell'ostacolo alla deambulazione e idoneità dell'intervento proposto al fine di superare l'ostacolo esistente);
2. che le opere non siano già eseguite o iniziate (verrà effettuato un sopralluogo dal personale dell'ufficio tecnico comunale);
3. che la spesa prevista sia congrua (la valutazione verrà effettuata dal personale dell'ufficio tecnico comunale).

Entro il 31 marzo il Comune invia all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici le richieste di finanziamento. L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche, volta a verificare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni, quindi, stila la graduatoria.

Due i criteri per l'inserimento delle domande nella graduatoria definitiva, **la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.**

Contestualmente, l'Amministrazione comunale comunica al SER il Codice Unico di Progetto, singolo o cumulativo.

Successivamente all'informatizzazione del procedimento, il fabbisogno sarà trasmesso mediante la Piattaforma regionale, con le modalità comunicate dal SER.

Il SER predispone le seguenti graduatorie provvisorie regionali:

- A. **Graduatoria A**, per i residenti negli **“Edifici Ante 1989”** di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- B. **Graduatoria B**, per i residenti negli **“Edifici Post 1989”** di cui all'art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- C. **Graduatoria C**, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

Aggiornamento degli importi relativi all'indicatore ISEE ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella graduatoria C.

1. Aggiornamento del requisito per l'inserimento nella graduatoria C:

Aggiornamento a Giugno 2025	€ 21.608
------------------------------------	-----------------

Aggiornamento degli importi relativi all'indicatore ISEE ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella graduatoria C:

Fasce indicatore ISEE aggiornate a giugno 2025

FASCE INDICATORE ISEE AGGIORNATE A GIUGNO 2025	
FASCIA A:	DA € 0 A € 5.402
FASCIA B:	DA € 5.403 A € 10.804
FASCIA C:	DA € 10.805 A € 16.207
FASCIA D:	DA € 16.208 A € 21.608

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e i Comuni, entro 15 giorni, possono presentare richiesta di revisione. Trascorso il suddetto termine, il SER pubblica sul sito della Regione le graduatorie definitive.

Il Comune procede, quindi, alle comunicazioni di acquisizione del diritto al contributo ai beneficiari delle domande che possono essere finanziate in applicazione della graduatoria definitiva, fissando un termine di inizio e fine lavori.

Il Comune procede all'erogazione dei contributi dopo la presentazione delle pezze giustificative di spesa (fatture quietanzate), previa verifica di corrispondenza del loro importo alla entità del contributo riconosciuto: l'importo del contributo erogabile è pari a quello concesso (calcolato ai sensi dell'art. 9 c. 2 della L. 13/1989) se la fattura conferma la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero a quello ricalcolato sull'inferiore importo fatturato.

Articolo 7 – Cumulabilità del contributo con altri benefici

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo alla persona con disabilità, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi del successivo art. 8 di cui al presente bando, è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Articolo 8 – Calcolo del contributo

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per **opere esterne** all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per **opere interne** all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in

misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè, è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

Nel caso in cui il contributo ammissibile richiesto dal Comune nel Modello A sia inferiore a quello risultante dalle suddette formule verrà riconosciuto il contributo richiesto dal Comune. Viceversa, qualora il contributo ammissibile, richiesto dal Comune nel Modello A, sia superiore a quello risultante dalle suddette formule, quest'ultimo verrà rideterminato d'ufficio.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente; pertanto, colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato l'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto,

per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. **Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti presso l'Ufficio Socio-Culturale del Comune di Viddalba e/o ai seguenti recapiti telefonici:

- R.U.P. Ass. Soc. Luciana Prato 079 5808010
- Ass. Soc. Sara Fois 079 5808031;
- E-mail sociale@comune.viddalba.ss.it.

Viddalba, 16/02/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ass. Soc. Luciana Prato
(Documento Firmato Digitalmente)